

vescovo Umberto. San Bernardo, da cui egli era conosciuto, ebbe a scrivergli due lettere intorno alla di lui elezione, non già per felicitarlo, ma sì per esortarlo a giustificarla con una condotta veramente vescovile. « La sede, gli disse nella » seconda, che voi da poco tempo avete ottenuta, richiede » grandi meriti, de' quali abbiamo il rammarico di vedervi pri- » vo, od almeno ci dogliamo che essi non abbiano preceduto » la vostra elezione quanto sarebbe stato necessario. Infatti » le azioni vostre ed i vostri studi non pare essere stati » in veruna maniera degni apparecchi al vescovil ministero. » Ma che? Iddio non può forse dalle pietre suscitare dei » figli ad Abramo? Dio non può egli fare che le azioni » virtuose, le quali dovevano precederci, siano operate al- » meno in seguito? Ecco quello che io udirò con piacere, » s'egli avverrà a vostro riguardo » (*Saint Bernarde*, opp. 37, 38). Essendosi Arduccio recato nel 1153 alla dieta di Spira, fece colà confermare, mercè un diploma dell'imperator Federico, tutti i diritti e possessioni della sua chiesa, senza però entrare in veruna particolarità: ivi appunto scorgesi per la prima volta il vescovo di Ginevra fregiato del titolo di principe (*Spon.*, *Hist. de Genève.*, t. II, n.° XI).

Il trattato che il conte Aimone aveva conchiuso col vescovo Umberto non impedì al conte Amedeo di far nuove usurpazioni, anche colla violenza, contro la chiesa di Ginevra: per farle dunque cessare, gli arcivescovi di Lione, di Vienna, di Tarentasia, e le chiese di Grenoble e di Bellai s'erano costituite mediatrici, inducendo le parti a conchiudere nel 22 febbrajo del 1155 una nuova transazione, ove dapprima sono parola per parola ripetuti tutti gli articoli del trattato del 1124; dopo di che si aggiunge che il conte sarebbe tenuto a radere al suolo tutti i forti che avea fatti innalzare sulle terre del vescovado, ed anche ad abbattere sulle sue proprie quelli che potevano nuocere agli interessi del vescovo; che i sacerdoti ed i diaconi riconoscerebbero di tenere dal conte le terre ed i feudi che trovavansi sotto il suo alto dominio; che il vescovo non potrebbe conferire senza l'approvazione del conte gli ordini ai sudditi che gli erano soggetti alla taglia; che il conte, pei danni cagionati al prelato coll'ingiusta sua guerra, pagherebbe la somma di sessanta lire, ed ai canonici quanto sarebbe convenuto